



Comune di Acquariva Collecroce

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE.
Data 27.12.2019	

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **18.30** ed in continuazione nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - TROLIO FRANCESCO	Presente	7 - MILETTI Stefano	Presente
2 - MADDALONI ANTONIETTA	Presente	8 - PIACCIA Angela	Assente
3 - VETTA ENRICA ANTONELLA	Presente	9 - GRANDE CANDIDA	Assente
4 - VETTA OSCAR	Presente	10 - NERI MICHELE	Presente
5 - PAPICCIO LUCA	Presente	11 - SPADANUDA FABIO GIUSTINO	Presente
6 - TAMBURRO SIMONA	Presente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. NICOLA RICCIUTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. FRANCESCO TROLIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2018 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2017, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Acquaviva Collecroce, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 dell'08/09/2017 ha deliberato in merito;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Acquaviva Collecroce e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata secondo cui il portafoglio delle partecipazioni detenute dal Comune di Acquaviva Collecroce alla data del 31.12.2018 comprende le seguenti società:

N.	SOCIETA'	% PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE	QUOTA NOMINALE SOTTOSCRITTA E POSSEDUTA
1	Molise verso il 2000 s.c.a.r.l.	1,22%	Euro 1.295,00
2	Trigno Castellelce s.c.a.r.l.	4,1%	Euro 450,00

Ritenuto di dover disporre il mantenimento, senza interventi, della partecipazione pari al 4,10%, del capitale sociale della Società Consortile a r.l., denominata "GAL TRIGNO-CASTELLECE", mentre sono in corso di perfezionamento le attività riguardanti la liquidazione della partecipazione detenuta nella società Molise verso il 2000 s.c.a.r.l. per le seguenti considerazioni:

- L'art. 4, comma 6 del del D.Lgs 175/2016 dispone che è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo (GRUPPI DI AZIONE LOCALE) e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

- assenza delle condizioni previste dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P. che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste;

- efficienza e indispensabilità della suddetta partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

- Il Comune di Acquaviva Collecroce in merito alle due società partecipate non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. N. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso,

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. =, astenuti n. =,

DELIBERA

-Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo

-Di approvare la ricognizione ordinaria al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Acquaviva Collecroce detiene partecipazioni, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e di seguito dettagliata:

N.	SOCIETA'	QUOTA% PARTECIPAZIONE DIRETTA	QUOTA% PARTECIPAZIONE INDIRETTA
1	Molise verso il 2000 s.c.a.r.l.	1,22%	0
2	Trigno Castellelce s.c.a.r.l.	4,1%	0

-di dare atto che a seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Acquaviva Collecroce sussistono tuttora le condizioni per il mantenimento della partecipazione nella società Trigno-Castellelce s.c.a.r.l. mente sono in corso di conclusione le attività riguardanti la liquidazione della quota di partecipazione detenuta nella società Molise verso il 2000 s.c.a.r.l.

-di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

-di stabilire che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità previste dalla legge;

- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.=

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. FRANCESCO TROLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. NICOLA RICCIUTI

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

IL MESSO COMUNALE
F.to MANUELE DONATO

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. NICOLA RICCIUTI
